

Il ruolo dei professionisti nella supervisione degli interventi selvicolturali nell'ambito della normativa regionale



REGIONE
LAZIO

regione.lazio.it

Normativa

Leggi e Regolamenti Regionali:

- ✓ **L.R. 28 ottobre 2002, n.39 (Legge Forestale Regione Lazio)**
- ✓ **R.R. 18 aprile 2005, n.7 (Regolamento For. Regione Lazio)**
- ✓ **R.R. 8 gennaio 2020, n.2 (Modifiche al Regolamento For. Regione Lazio)**

Legge nazionale:

- ✓ **D.L.gs. 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali)**



Legge Regionale n. 39/02

✓ **Art. 5 comma 1:** *Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le materie oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.....*

Alcune precisazioni sugli interventi selvicolturali





Sicurezza nei cantieri forestali

Il Titolo IV del D.Lgs 81/2008 “*Cantieri temporanei o mobili*” riguarda quei cantieri per i quali sussiste a carico del committente l’obbligo, in base al capo I, in determinati casi (più imprese anche non contemporanee sul cantiere, ecc.), di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, figura che può essere sia coincidente sia terza rispetto al direttore dei lavori.





Sicurezza nei cantieri forestali

L'art. 89 comma 1 prevede che **la disciplina sia applicata ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile**, come riportati nell'allegato X, che recita:

“1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di **opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali** delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.”

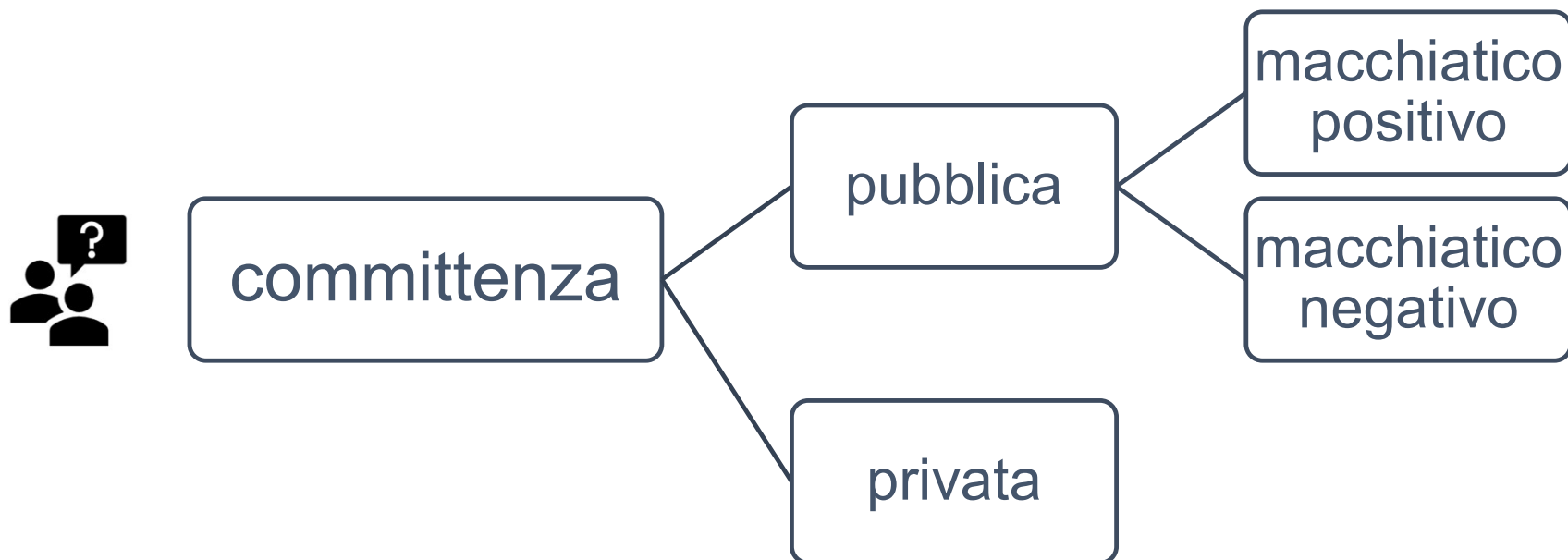




Sicurezza nei cantieri forestali

La dizione “**sistemazione forestale**”, è da riferirsi ai più complessi lavori di “**Sistemazioni idraulico – forestali**” e il solo taglio piante, se non vi sono lavori edili o di ingegneria civile, è quindi escluso.







Committenza pubblica

Tagli boschivi a macchiatico positivo venduti in piedi

Non si è nel campo di applicazione del codice dei contratti.

Infatti non si tratta di affidamento di lavoro pubblico, o appalto di servizi o fornitura. Il **comma 1 art. 1 del D Lgs 50/2016** dice che:

“Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.”



Committenza pubblica

Tagli boschivi a macchiatico positivo venduti in piedi

Non si tratta quindi dell'acquisizione di un lavoro o servizio o fornitura ma bensì della **cessione di un bene, ossia delle piante assegnate al taglio.**

La normativa di riferimento per la parte contrattualistica è il R.D. 23.05.1924 n. 827 che riguarda il sistema di alienazione dei beni pubblici (Capo III – Dei beni patrimoniali dello Stato).





Committenza pubblica

Le origini normative in materia di supervisione degli interventi selvicolturali

Il RD 3267/1923 e il RD 1126/1926 prevedevano per i boschi pubblici un regime di salvaguardia tramite la funzione di “alto controllo” esercitato dal corpo forestale a tutela sia dei boschi sia degli aspetti patrimoniali.

Infatti, anche dopo il processo di regionalizzazione, a seconda delle regioni, in molti casi per i lotti pubblici non martellati dal CFS, questo valutava ed approvava, oltre ai contenuti tecnici della martellata, anche gli aspetti amministrativi e patrimoniali (stima, capitolato).

11



REGIONE
LAZIO

regione.lazio.it



Committenza pubblica

Tagli boschivi a macchiatico negativo: opere di miglioramento boschivo

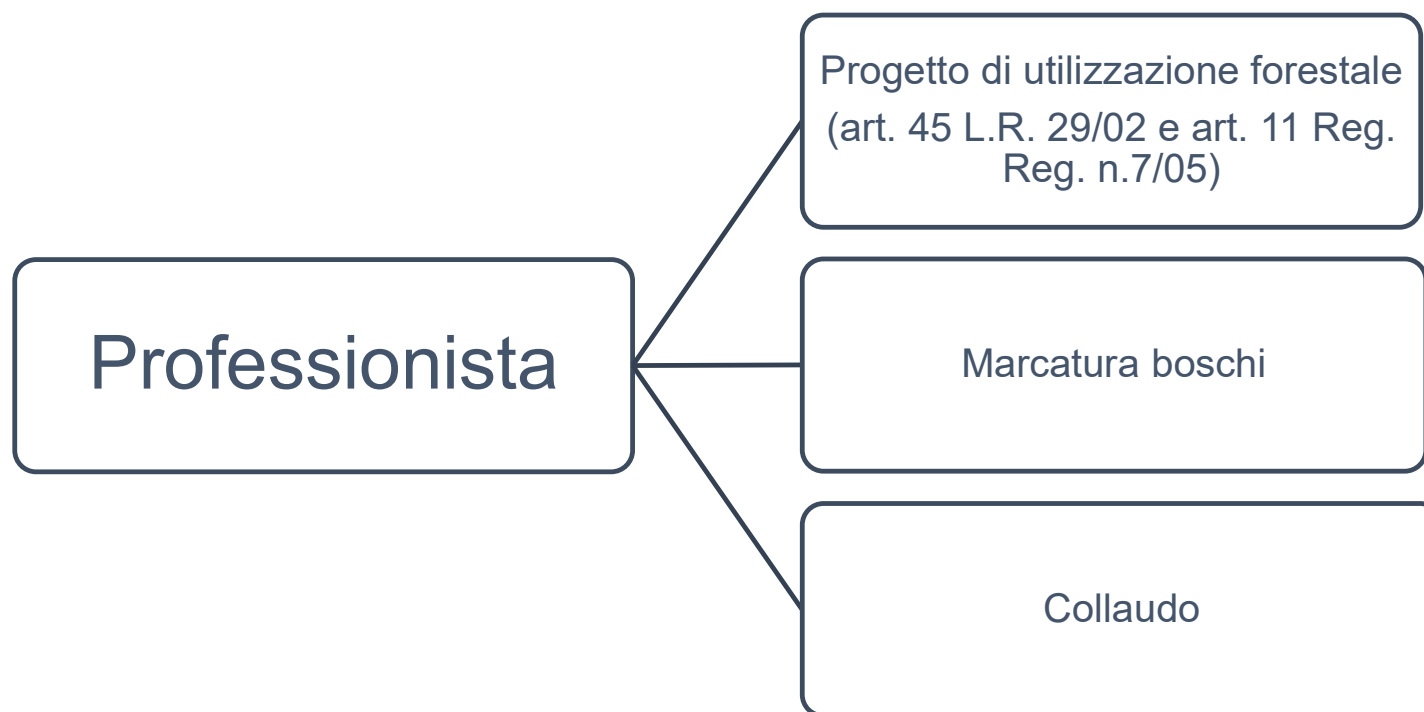
I tagli boschivi a macchiatico negativo rientrano invece tra i lavori pubblici e quindi nell'ambito di applicazione del D. Lgs 50/2016 e delle "Linee guida ANAC". Infatti l'Ente proprietario paga una ditta per svolgere un lavoro su patrimonio pubblico.

In tale caso la funzione del Direttore Lavori è quella propria dettata dal D. lgs 50/2016.

Si ribadisce che se il lavoro comporta unicamente il taglio di piante senza esecuzione di opere edili o di ingegneria civile si è esclusi dal campo d'applicazione del Titolo IV capo I del D, Lgs 81/2008 (coordinamento sicurezza).



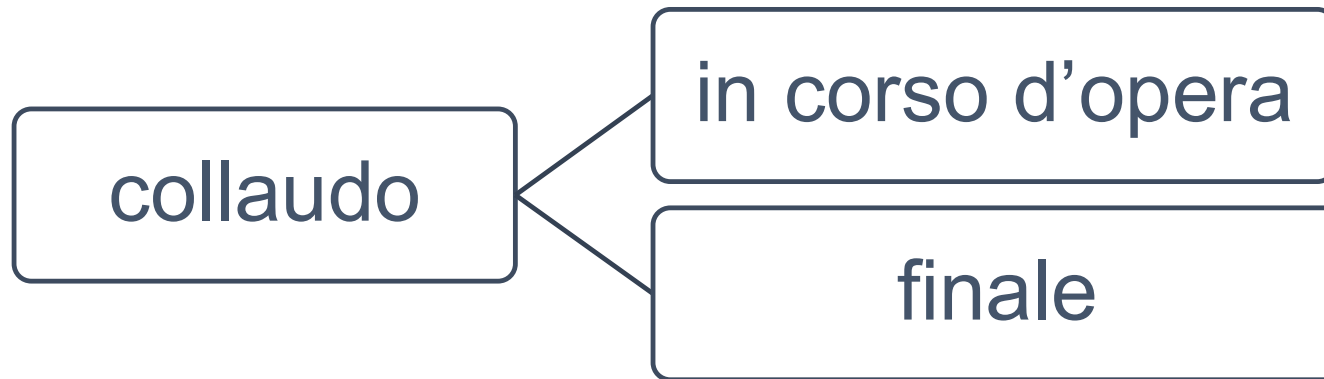
Possibili attività professionali nell'ambito della normativa





Collaudo di taglio boschivo

La normativa di riferimento per la parte contrattualistica è il R.D. 23.05.1924 n. 827 che riguarda il sistema di alienazione dei beni pubblici (Capo III – Dei beni patrimoniali dello Stato).





Collaudo in corso d'opera

Il collaudatore viene nominato dalla stazione appaltante prima della consegna del bosco, con lo scopo di eseguire una valutazione in itinere del cantiere forestale per evidenziare e minimizzare eventuali impatti negativi generati dall'utilizzazione.

Durante l'esecuzione del cantiere di utilizzazione, il collaudatore incaricato per la verifica in corso d'opera, procede, alla presenza dell'aggiudicatario, alla verifica dei lavori eseguiti, eventualmente coadiuvato dal personale della struttura regionale competente in materia foreste. Dei danni eventualmente arrecati al bosco e di altre difformità condotte nell'esecuzione, verrà informata la Stazione appaltante, previa predisposizione di apposito verbale da sottoscrivere da parte dei presenti.

Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva in sede di collaudo finale.



Collaudo finale (ex post)

Il collaudo finale è di natura tecnica ed amministrativa. Viene eseguito da un tecnico, non coincidente con la figura del progettista, per conto dell'ente appaltante e da questi designato.

L'aggiudicatario e l'ente appaltante saranno invitati ad intervenire al collaudo, al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo, che si conclude con la redazione del certificato di collaudo, e viene eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5 per eventuali sanzioni o danni. Trenta giorni prima del termine fissato per la scadenza dell'utilizzazione, l'aggiudicatario dovrà presentare domanda di collaudo all'ente proprietario.

16



REGIONE
LAZIO

regione.lazio.it

Contatti

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DEL CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E FORESTE

Via di Campo Romano, 65 Roma – palazzina B6, piano terra T

Dott. Agr. Gianluigi Davide Fiore



gdfiore@regione.lazio.it

